

CODICE CIVILE

LIBRO QUINTO DEL LAVORO

Titolo III

DEL LAVORO AUTONOMO

Capo II

DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI

Art. 2229.

Esercizio delle professioni intellettuali

La Legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi Albi o Elenchi.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli Albi o negli Elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle Associazioni Professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la Legge disponga diversamente.

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli Albi o Elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione e ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

Art. 2230.

Prestazione d'opera intellettuale

Il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del Capo precedente.

Sono salve le disposizioni delle Leggi Speciali.

Art. 2231.

Mancanza d'iscrizione

Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un Albo o Elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione (Art. 2034.).

La cancellazione dall'Albo o Elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto.

Art. 2232.

Esecuzione dell'opera

Il prestatore d'opera deve (Art. 1176.) eseguire personalmente l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.

Art. 2233.

Compenso

Il compenso (Art. 2751.), se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal Giudice, sentito il parere dell'associazione professionale (ora Consiglio dell'Ordine) a cui il professionista appartiene.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione (Art. 2956.).

Gli Avvocati, i Procuratori e i Patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità (Art. 1418. e seguenti) e dei danni.

Art. 2234.

Spese e acconti

Il cliente, salvo diversa pattuizione, deve anticipare al prestatore di opera le spese occorrenti al compimento dell'opera e corrispondere, secondo gli usi, gli acconti sul compenso.

Art. 2235.

Divieto di ritenzione

Il prestatore d'opera non può ritenere le cose e i documenti ricevuti, se non per il periodo strettamente necessario alla tutela dei propri diritti secondo le leggi professionali (Art. 2961.).

Art. 2236.

Responsabilità del prestatore d'opera

Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave (Art. 1176.).

Art. 2237.

Recesso

Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta.

Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente.

Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente.

Art. 2238.

Rinvio

Se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa, si applicano anche le disposizioni del Titolo II (Art. 2082. e seguenti).

In ogni caso, se l'esercente una professione intellettuale impiega sostituti o ausiliari, si applicano le disposizioni delle Sezioni II, III e IV del Capo I del Titolo II (Art. 2094. e seguenti).